

Codice A1820C

D.D. 23 aprile 2024, n. 907

VCCB155 - Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - DPCM 18/06/2021 (Casa Italia) Intervento ROV8 - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3009) e concessione demaniale breve per la realizzazione di un intervento di ripristino delle infrastrutture irrigue e la movimentazione di materiale litoide nell'alveo del Torrente Marchiazza a Rovasenda (VC).



ATTO DD 907/A1820C/2024

DEL 23/04/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: VCCB155 - Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese – DPCM 18/06/2021 (Casa Italia) Intervento ROV8 - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3009) e concessione demaniale breve per la realizzazione di un intervento di ripristino delle infrastrutture irrigue e la movimentazione di materiale litoide nell'alveo del Torrente Marchiazza a Rovasenda (VC).

Vista l'istanza presentata dall'Ing. Alessandro Iacopino, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con sede legale in Vercelli, Via Fratelli Bandiera 16 - Partita IVA 02199110020 - a nostro protocollo n. 9916/A1820C del 27/02/2024, integrata in data 04/03/2024 con nota prot. n. 11171/A1820C, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per l'utilizzo temporaneo di aree demaniali per interventi di taglio vegetazione e realizzazione di una scogliera in sponda destra nel torrente Marchiazza a protezione del cavo Dobbieri nel comune di Rovasenda (VC).

Visto che il Settore ha esaminato preliminarmente la domanda, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R e ha ritenuto l'istanza ammissibile avviando il procedimento con nota prot. n. 11791/A1820C del 06/03/2024.

Visto che all'istanza è allegata la documentazione tecnica predisposta dallo Studio d'ingegneria STECI di Vercelli comprensiva di elaborati grafici e relazione tecnica.

Esaminata la documentazione tecnica predisposta, in base alla quale le aree demaniali verranno utilizzate per i lavori di messa in sicurezza della sponda destra del torrente Marchiazza e del fosso irriguo Dobbieri compromessi dall'evento alluvionale dell'ottobre 2020.

Visto che in data 12/04/2024 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Preso atto che le aree demaniali verranno occupate, per un periodo superiore a 15 giorni e inferiore ad un anno e in base alla tabella A allegata alla l.r. 19/2018 aggiornata con Determinazione Dirigenziale 3484/A1821B del 24/11/2021 e rettificata con Determinazione Dirigenziale 3928/A1821B del 28/12/2021 il richiedente è tenuto al pagamento del canone di concessione (lettera m – utilizzo temporaneo di aree demaniali per periodi inferiori ad un anno – oltre 15 giorni giorni e fino ad un anno) pari ad Euro 191,00.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte, Servizio Tesoreria di Torino, di Euro 191,00 a titolo di canone 2024 relativo alla concessione breve di cui all'oggetto.

Visto che contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art.5, comma 1, del regolamento 10/R/2022 sono state versate le spese di istruttoria pari ad € 50,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay.

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "torrente Marchiazza" è necessario procedere al rilascio delle relative autorizzazioni in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Visto che la Provincia di Vercelli, con nota prot. n. 10587/2024 del 03/04/2024,, a nostro prot. n. 17277/A1820C del 04/04/2024, ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità all'intervento con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), con alcune prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Visto che esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3, del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di

prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;

- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021 aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.;

determina

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese agli interventi di taglio vegetazione e realizzazione di una scogliera in sponda destra nel torrente Marchiazza a protezione del cavo Dobbieri nel comune di Rovasenda (VC).

Di concedere l'utilizzo temporaneo delle aree demaniali afferenti il corso d'acqua "torrente

Marchiazza” per i lavori di messa in sicurezza della sponda destra del torrente Marchiazza e del fosso irriguo Dobbiere compromessi dall’evento alluvionale dell’ottobre 2020 in Comune di Rovasenda (VC), subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. le opere devono essere realizzate nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. i massi scarto cava utilizzati per la realizzazione delle scogliera dovranno avere dimensioni giustificate da verifica al trascinamento inoltre la berma di fondazione dovrà essere posizionata al di sotto dell’attuale linea di talweg con dimensione tale da evitare lo scalzamento ad una profondità non inferiore al metro ;
3. le scogliere a completamento dell’esistente dovranno essere realizzate curando in particolare i raccordi con i tratti esistenti al fine di ridurne la vulnerabilità con adeguati ammorsamenti alla sponda ;
4. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l’officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d’acqua;
5. l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
6. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
7. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
8. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il **31/12/2024**, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell’opera, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
10. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
11. il Consorzio Baraggia dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

12. ad avvenuta ultimazione, il Consorzio Baraggia dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
13. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
14. durante la realizzazione dei lavori, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
15. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
16. il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
17. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
18. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di ufficiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
19. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
20. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
21. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità fino al **31 dicembre 2024**, eventuali proroghe dovranno essere richieste a questo Settore e dallo stesso autorizzate.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:
Dott. Michele Cressano
Dott. Fabrizio Finocchi

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli